



COMUNE DI PISA

OGGETTO: Adesione all'Associazione Città per la Fraternità .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste:

- la Deliberazione del C.C. n. 75 del 21/12/2012, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013;
- la Deliberazione della G.C. n. 258 del 28/12/2012, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2013;

Premesso che in data 16/01/2009, nell'aula consiliare del Comune di Pompei (Na), si è costituita, con l'approvazione dello Statuto e la firma di un protocollo di accordo tra vari Comuni italiani, l'Associazione Città per la Fraternità;

Considerato che lo scopo precipuo dell'Associazione è quello di essere un'esperienza di dialogo e confronto ed una rete tra Comuni ed altri Enti Locali che sentono, nell'ambito del più vasto e complesso lavoro di tipo politico-amministrativo, di promuovere un *laboratorio permanente di esperienze positive da mettere in rete e moltiplicare* dove vengano in rilievo la pace, i diritti umani, la solidarietà, la giustizia sociale e specialmente la fraternità universale;

Preso atto che alla predetta Associazione possono aderire Comuni di ogni parte d'Italia e di ogni dimensione. In qualità di membri onorari possono richiedere l'iscrizione anche Comuni e municipalità di ogni parte del Mondo e, altresì, possono richiedere l'iscrizione anche altri Enti Locali quali Province e Regioni, così come definito nello statuto dell'Associazione, **Allegato B** al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Rilevato che tali finalità sono condivise da quest'Amministrazione in quanto promuovono lo sviluppo di iniziative comuni, lo scambio di informazioni ed esperienze tra i Comuni e gli altri Enti Locali impegnati sui diversi fronti della fraternità;

Ritenuto interesse precipuo dell'Amministrazione essere parte di una rete di Comuni che può garantire una ricaduta positiva, sia per i propri doveri istituzionali, che per dare occasione di crescita educativa, sociale e solidale della popolazione;

Valutato che ogni Comune che intende aderire deve formalmente sancire l'adesione attraverso l'adozione di un provvedimento deliberativo consiliare che ne approvi lo statuto;

Considerato inoltre che per aderire all'Associazione è prevista una quota annua di adesione, proporzionale al numero di abitanti del Comune, quota che per il nostro Comune sarebbe quantificata in € 600,00, ma che ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 6 dello Statuto è data anche facoltà all'Associazione di accettare il pagamento di una quota simbolica;

Visto l'art. 9 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 che detta disposizioni in materia di divieto di istituzione e di soppressione di enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualunque natura giuridica, nonché di riduzione dei relativi oneri finanziari;

Ritenuto pertanto opportuno chiedere l'ammissione del Comune di Pisa in qualità di socio con il pagamento di una quota simbolica di € 100,00 al fine di non gravare sulle finanze dell'Amministrazione;

Visti i pareri di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. sull'Ordinamento degli EE.LL. approvato con DLgs 267/2000 (All .A);

Ritenuto opportuno concedere al presente atto **l'immediata esecuzione** ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n° 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ;

A voti unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate:

1. Di aderire all'Associazione Città per la Fraternità, con sede presso il Comune di Rocca di Papa (Rm) Corso Costituente 26, C.F. BCCPQL56D18H931M e di approvarne lo statuto parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato B**);
2. Di dare mandato al Sindaco o suo delegato, di procedere all'adozione delle iniziative ritenute utili alla prosecuzione ed allo sviluppo dei rapporti tra il nostro Comune e l'Associazione "Città per la Fraternità".
3. Di chiedere all'Associazione l'accettazione del Comune di Pisa con il pagamento di una quota annuale simbolica di € 100,00;
4. Di prenotare l'impegno di spesa per l'anno 2013 al Tit. 1 Funz. 01, Serv. 01, Int. 05, Cap. 10250 "Contributi Anci, Lega Autonomie, AICCRE, FMCU" del Bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità;
5. Di dare mandato al Dirigente della Direzione n° 11 di adottare gli atti per l'impegno ed il pagamento della quota, dandone comunicazione alla segreteria dell'Associazione;
6. Di trasmettere il presente atto all'Associazione Città per la Fraternità;

ASSOCIAZIONE CITTÀ PER LA FRATERNITÀ

STATUTO

PREMESSA

L'Associazione Città per la Fraternità vuole essere un'esperienza di dialogo e confronto ed una rete tra Comuni ed altri Enti Locali che sentono, nell'ambito del più vasto e complesso lavoro di tipo politico-amministrativo, di promuovere un *laboratorio permanente di esperienze positive da mettere in rete e moltiplicare* dove vengano in rilievo la pace, i diritti umani, la giustizia sociale e specialmente la fraternità universale.

Vi possono aderire Comuni di ogni parte d'Italia e di ogni dimensione. In qualità di membri onorari possono richiedere l'iscrizione anche Comuni e municipalità di ogni parte del Mondo. Altresì possono richiedere l'iscrizione anche altri Enti Locali quali Province e Regioni.

L'Associazione Città per la Fraternità vuole essere innanzitutto un punto di riferimento, autonomo ed indipendente, e una sede di raccordo, una "rete" appunto, quindi non intende essere una semplice organizzazione ma un luogo agile, snello e flessibile di idee, verifica e progettazione comune.

L'Associazione sente proprie le parole di Chiara Lubich al Parlamento Europeo: "*Chiunque, da solo, si accinge oggi a spostare le montagne dell'indifferenza, se non dell'odio e della violenza, ha un compito immane. Ma ciò che è impossibile a milioni di uomini isolati e divisi, pare diventi possibile a gente che ha fatto della fraternità universale il movente essenziale della vita.*"

Inoltre L'Associazione concorda con analisi importanti che affermano che le città sono "luogo della paura, ma anche della fiducia" (Zigmund Bauman).

L'Associazione, in questa luce, vuole essere raccordo e spazio, autonomo ed indipendente, per la conoscenza, lo scambio di informazioni e lo sviluppo della collaborazione tra chi intende lavorare per la fraternità.

L'Associazione vuole essere anche *luogo d'unità*: il luogo dove il movimento delle città per la fraternità possono definire un programma di attività e un'agenda comune ed attivare e alimentare processi e non solo realizzare eventi.

ART. 1

E' costituita l'*Associazione Città per la Fraternità* (di seguito denominato Associazione) come associazione non riconosciuta fino alla data del 2150.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale a Rocca di Papa (Rm) presso la Casa Comunale.

ART. 3

L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 4

L'Associazione per sua natura è laica e comunque aperta a tutte le culture che contribuiscono alla crescita della fraternità, della pace e della solidarietà.

Scopi dell'Associazione sono:

- promuovere l'impegno costante dei Comuni e degli altri Enti Locali a favore della fraternità, della pace, della solidarietà, valorizzandone le iniziative;
- promuovere lo sviluppo di iniziative comuni, lo scambio di informazioni ed esperienze tra i Comuni e gli altri Enti Locali impegnati sui diversi fronti della fraternità, della pace e della solidarietà;
- approfondire la ricerca e la riflessione politica e giuridica sui compiti dei Comuni e degli altri degli Enti Locali per la fraternità;
- favorire la collaborazione tra Comuni e altri Enti locali e le associazioni della società civile che operano per la promozione della fraternità, anche con scambi di esperienze, di know-out professionali e progettuali, di risorse umane, di materiali e quant'altro possa essere utile alla piena condivisione e promozione e crescita reciproca;
- promuovere tra la persone - e in particolare tra i giovani - lo sviluppo della cultura e di comportamenti di fraternità, pace e solidarietà.

L'Associazione intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto attraverso:

- l'organizzazione di progetti, corsi di formazione, progetti di fraternità, solidarietà e, convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, inchieste;
- la collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni con altri enti ed associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione.
- L'istituzione di un premio internazionale ispirato a Chiara Lubich, che ha sviluppato in tutta la sua vita il disegno della fraternità universale, per quel progetto di fraternità, realizzato nell'ambito delle città e delle sue comunità, segnalato all'Associazione e selezionato da una giuria di esperti ad hoc individuata annualmente, presieduta dal Presidente dell'Associazione, e consegnata, di norma, il giorno 7 dicembre di ogni anno, in luogo da destinarsi.

ART. 5

Possono far parte dell'Associazione tutti i Comuni italiani che formalizzino richiesta scritta.

I Comuni di altre nazioni che intendono partecipare, sono ammessi in qualità di membri onorari versando, una tantum una cifra simbolica, stabilita dall'Assemblea Nazionale.

Inoltre le Province e le Regioni italiane che ne facessero richiesta, sono ammesse quali membri effettivi.

Tutti i membri, effettivi ed onorari, concorrono alle iniziative dell'Associazione e ne partecipano attivamente e sono ammessi a partecipare al Premio Internazionale per la fraternità.

ART. 6

I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale, stabilita di anno in anno dall'Assemblea Nazionale, finalizzata a consentire il funzionamento e all'attuazione dei programmi della stessa, nonché all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Le quote sono determinate dall'Assemblea dei Soci.

A far data dal 1.1.2012 sono fissate come segue:

- Comuni fino a 1.000 abitanti € 100,00 (cento)
- Comuni da 1.001 a 5.000 abitanti e comuni esteri € 200,00 (duecento);
- Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti € 300,00 (trecento);

- Comuni dai 15.001 a 30.000 abitanti € 400,00 (quattrocento)
- Comuni dai 30.001 a 60.000 abitanti € 500,00 (cinquecento)
- Comuni dai 60.001 a 100.000 abitanti € 600,00 (seicento))
- Comuni da 100.001 abitanti a 150.000 € 700 (settecento)
- Comuni oltre i 200.001 abitanti, altri Enti, Province e Regioni € 1.000,00 (mille)

Tutti i Soci sono chiamati a sostenere attivamente e, a fronte di convenzioni specifiche da convenire di volta in volta, rispettare i rapporti contrattuali posti in essere dall'Associazione. Per situazioni specifiche di Comuni, piccoli o grandi che manifestano serie difficoltà a rispettare le quote sopra indicate e in attesa che tale contingenza venga a cessare, l'Associazione valuterà la possibilità di accettare una quota pur simbolica.

ART. 7

I Comuni e gli altri Gli Enti Locali che aderiscono all'Associazione si impegnano a promuovere sul proprio territorio, nell'ambito delle proprie possibilità, iniziative e strutture atte a promuovere una politica e una cultura della fraternità.

ART. 8

L'esercizio sociale avrà come data di inizio quella dell'atto costitutivo dell'Associazione stessa e avrà durata annuale. Il primo esercizio avrà comunque termine il 31 Dicembre 2009.

ART. 9

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Quote annuali a carico dei soci;
- Eventuali contributi straordinari, richiesti in relazione a particolari iniziative che richiedessero disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- Versamenti volontari dei Soci;
- Contributi da Enti pubblici, istituti di credito;
- Finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
- Sovvenzioni, donazioni, sponsorizzazioni;
- Proventi connessi allo svolgimento di attività economiche strumentali ai fini istituzionali.

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

ART. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea nazionale dell'Associazione;
- b) Il/la Presidente;
- c) due vice Presidenti;
- d) Il Direttivo Nazionale;
- e) Il Revisore dei Conti
- f) il Comitato dei Garanti
- g) Il Segretario.

E' fatto salvo che tutti i membri facenti parte degli organi dell'Associazione, ad eccezione del Revisore dei Conti, dei membri del Comitato dei Garanti e del Segretario, sono amministratori pubblici eletti ed in carica.

ART. 11

Le funzioni dei componenti, Presidente, Vice Presidenti e Revisore dei Conti, sono gratuite e non potranno essere svolte da chi riveste analogo incarico in associazioni nazionali di Comuni con le stesse finalità.

Per il Segretario potranno essere previste forme di rimborso spese o forme similari, secondo la legislazione vigente, con apposita regolamentazione della DN.

ART. 12

I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'adesione, una conferma dell'avvenuta iscrizione nel libro dei soci, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire tramite un proprio rappresentante con diritto di voto nelle Assemblee nazionali.

I soci decadono quando si rendano morosi del pagamento per anni 2 consecutivi dell'iscrizione e delle quote sociali senza giustificato motivo.

ART. 13

All'assemblea nazionale dell'Associazione spettano i seguenti compiti:

- a) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- b) eleggere il/la Presidente, i/le vice Presidenti e i/le componenti del Direttivo Nazionale;
- c) nominare i membri elettivi del Comitato dei Garanti e ratificare i membri di diritto;
- d) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- e) discutere e deliberare sui bilanci pluriennali e preventivi e sulle relazioni del Direttivo Nazionale;
- f) delegare al Direttivo Nazionale l'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario;
- g) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- h) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- i) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Direttivo Nazionale e dagli altri organi dell'associazione;
- l) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

ART. 14

L'Assemblea nazionale è composta da tutti gli enti per i quali sussiste la qualifica di socio al momento della convocazione, ivi compresi i comuni esteri, le Province e le Regioni aderenti, può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della riunione; tale comunicazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

La convocazione, oltreché per posta ordinaria, potrà avvenire anche per via fax e/o via e-mail,

accertando l'avvenuta ricezione e conservando la relativa ricevuta.

ART. 15

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal/dalla Presidente nazionale almeno ogni due anni. Essa, presieduta dal/dalla Presidente, il quale nomina tra i rappresentanti degli Enti un segretario verbalizzante: approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; approva il bilancio consuntivo dell'anno trascorso e preventivo del nuovo anno sociale; delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione per l'anno sociale.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, vengono comunicate ai soci.

ART. 16

L'Assemblea Straordinaria, presieduta dal/dalla Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata: tutte le volte che il Direttivo Nazionale o il/la suo/sua Presidente lo ritengano necessario; ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, vengono comunicate ai soci.

ART. 17

L'Assemblea, oltreché il Direttivo Nazionale, potrà avvenire anche in teleconferenza.

Nelle rispettive convocazioni dovranno essere indicati i dati tecnici, gli strumenti e l'orario preciso per il collegamento ed i Comuni che intendono usufruire del sistema dovranno preventivamente confermare per iscritto la loro partecipazione in teleconferenza.

ART. 18

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse; la seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la prima convocazione.

ART. 19

Il/la Presidente dell'associazione resta in carica anni 2 e viene eletto dall'Assemblea Nazionale. Al/alla Presidente del Coordinamento nazionale compete la legale rappresentanza dell'Associazione.

Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Direttivo nazionale; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del/della Presidente tutte le sue mansioni spettano ai/alle Vice Presidenti.

ART. 20

Il Direttivo nazionale è composto fino ad un massimo di 20 (venti) componenti, rappresentativi di tutte le realtà istituzionali associate (Comuni, Regioni, Province). Il Direttivo ha il compito di gestire l'attività dell'Associazione e resta in carica anch'esso per anni due. Al suo interno viene nominato un ufficio di

presidenza con funzioni esecutive e due Vice Presidenti di cui uno vicario. I/le componenti del Direttivo sono rieleggibili.

ART. 21

Il Direttivo Nazionale si riunisce ogni qualvolta il/la Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduta dal/dalla Presidente o, in sua assenza, dal/dalla Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 22

Il Direttivo nazionale:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea nazionale del Coordinamento, con i relativi piani finanziari di cui cura il reperimento delle risorse; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige ed approva annualmente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre alla ratifica successiva dell'Assemblea
- propone una terna per i membri del Comitato dei Garanti, esclusi i membri di diritto del Movimento dei Focolari e dell'Anci;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; nomina il Segretario e determina gli eventuali compensi del Segretario e del personale della sede nazionale; delibera circa la decadenza dei soci; svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 23

Il Revisore dei Conti è nominato dalla DN;

Egli controlla il buon andamento dei conti dell'Associazione e presenta la sua relazione entro tre mesi dalla fine dell'esercizio cui si riferisce il conto stesso.

ART. 24

Al fine di garantire la piena osservanza dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione ed in special modo delle linee ispiratrice della stessa, controllare l'operato dell'Associazione ed in particolare del presidente e dei membri del direttivo e vigilare sul bilancio e sulla gestione economica è costituito il comitato dei garanti.

Esso è composto da 2 (due) membri eletti e 3 (tre) di diritto.

I membri eletti del comitato dei garanti sono designati dall'assemblea degli associati con la maggioranza dei due terzi.

Sono membri di diritto del Comitato dei garanti:

- La presidente dell'Opera di Maria – Movimento dei Focolari o suo delegato
- Un membro scelto da una terna di nomi proposto dal DN, appartenente alle Grandi Religioni;
- Un membro scelto da una terna di nomi proposto dal DN del mondo accademico;
- Un membro scelto da una terna di nomi proposto dal DN del mondo dell'associazionismo;
- Un membro designato dall'Anci – Associazione Nazionale Comuni d'Italia.

All'interno del Comitato sarà nominato un coordinatore.

ART. 25

Al Segretario è attribuita la responsabilità dell'attuazione del programma e delle iniziative promosse dall'Associazione. Al Segretario compete la responsabilità di direzione della struttura e della gestione amministrativo-contabile del Coordinamento.

ART. 26

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

ART. 27

Le somme versate per l'iscrizione sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

ART. 28

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dal Direttivo Nazionale e ratificato dalla successiva Assemblea nazionale.

ART. 29

Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dal Direttivo nazionale, oltre ad essere debitamente trascritto nei libri sociali, deve essere comunicato ai soci che ne fanno espressa richiesta.

ART. 30

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) gli aventi diritto.

ART. 31

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 32

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.



COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Adesione all'Associazione Città per la Fraternità

<input type="checkbox"/>	della Giunta Comunale
<input checked="" type="checkbox"/>	del Consiglio Comunale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione:

<input checked="" type="checkbox"/>	comporta
<input type="checkbox"/>	non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Pisa, 28.03.2013

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
SERVIZI ISTITUZIONALI CULTURA TURISMO
Dr.ssa Daniela Burchielli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dell'art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n°
Prenotazione di impegno n°

Pisa,

IL RAGIONIERE CAPO
Dr. Claudio Sassetti